

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Veterani Quarantesima Batteria"

TITOLO PRIMO NORME FONDAMENTALI

Articolo 1 (costituzione)

L'Associazione "**Veterani Quarantesima Batteria**", costituita con atto ricevuto dal dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, in data 9 settembre 2011 è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2 (sede)

L'Associazione ha sede in TORINO alla **via Giacomo Medici, 120**.

Articolo 3 (scopo)

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di valorizzare nel tempo e di preservare la memoria dei valori e delle tradizioni dell'Artiglieria da Montagna, nonché delle esperienze maturate nell'ambito dell'AMF (L) (Allied Mobile Force (Land) - Forza Mobile Alleata di Terra).

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione potrà, oltre ad organizzare le riunioni periodiche degli artiglieri della Quarantesima Batteria d'Artiglieria da Montagna, promuovere incontri, dibattiti, convegni, curare pubblicazioni e siti informatici ed attivare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ogni iniziativa utile.

Articolo 4 (durata)

L'Associazione **ha durata illimitata** e potrà essere sciolta secondo le modalità illustrate all'art. 12.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI

Articolo 5 (requisiti e generalità)

L'iscrizione all'Associazione è **libera ed aperta alle persone fisiche di maggiore età appartenenti o già appartenute alla Quarantesima Batteria**.

Gli Associati - che hanno tutti uguali diritti - si distinguono in:

- **fondatori**: i firmatari dell'atto costitutivo rogato in data 9 settembre 2011 dal notaio dott. Elio Quaglia, repertorio n. 47109, raccolta n. 12176, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Saluzzo il 13 settembre 2011 al n. 2249 serie 1T;

- **ordinari:** le persone che aderiscono all'Associazione versando la quota di iscrizione annua.

Possono essere definite altre categorie di Associati - anche non appartenenti o già appartenuti alla Quarantesima Batteria e scelti tra le persone fisiche di maggiore età e tra le persone giuridiche ed assimilate - aventi comunque uguali diritti e doveri, individuate dal Consiglio Direttivo, deliberate dall'Assemblea in funzione delle dinamiche associative e disciplinate da apposito regolamento interno.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 6 (ammissione)

Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera sull'accoglimento; in caso di delibera favorevole il nuovo Associato deve versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e per la prima volta stabilita nell'atto costitutivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo dovrà darne giudizio motivato.

La decisione dovrà essere comunicata all'interessato con atto scritto consegnato a mani o a mezzo pec o raccomandata a.r. .

La delibera di rigetto della domanda è inappellabile.

Anche gli Associati fondatori sono tenuti a versare la quota di iscrizione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 7 (perdita della qualità di Associato)

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

La qualità di Associato è **vitalizia** e si perde per:

- decesso (per le persone fisiche);
- scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate);
- espulsione;
- recesso;
- il mancato versamento della quota annua entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso. In tal caso la perdita della qualità di Associato avverrà automaticamente senza necessità di alcuna delibera e/o comunicazioni di sorta.

Il recesso è consentito in qualsiasi momento.

L'espulsione è altresì disposta e deliberata dal Collegio dei Probiviri nei confronti dell'Associato che:

- tenga un atteggiamento in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguite dall'Associazione;
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione;
- tenga comportamenti offensivi indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilità dell'Associazione o dei singoli Associati;
- con la sua condotta rappresenti un ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- violi i regolamenti interni o non ottemperi alle delibere adottate dagli organi sociali.

Il provvedimento di espulsione assunto dal Collegio dei Probiviri va comunicato all'Associato con atto scritto consegnato a mani o a mezzo pec o raccomandata a.r. .

Il provvedimento di espulsione è inappellabile.

Nel caso in cui l'Associato espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci espulsi non avranno diritto al rimborso del contributo Associativo annuale versato.

La perdita della qualità di Associato non attribuisce alcun diritto su quote del patrimonio, anche per quanto conferito direttamente dall'Associato uscente.

TITOLO TERZO

ORGANI

Articolo 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- c) Il Collegio dei Probiviri;
- d) Il Collegio dei Revisori Contabili.
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione.

a) Assemblea degli Associati

Articolo 9

(generalità)

L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice

dell'organizzazione. L'Assemblea dà le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Ad essa hanno il dovere e il diritto d'intervenire tutti gli Associati in regola con il versamento della quota Associativa annua.

Gli Associati-persone giuridiche ed assimilate saranno impersonati dai loro legali rappresentanti od altri soggetti da loro designati.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 10 (funzioni)

L'Assemblea degli Associati:

- delibera sugli indirizzi e sui programmi dell'Associazione, nel rispetto del dettato statutario;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo oltre al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori Contabili;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva, modifica, revoca regolamenti per l'organizzazione interna;
- delibera sull'estinzione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulle scelte per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- delibera infine su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 11 (convocazione)

L'Assemblea degli Associati è **convocata** dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Il Presidente può inoltre convocare in via straordinaria l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno un quinto degli Associati, con istanza scritta.

L'Assemblea degli Associati è convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo.

Ciascun Associato, in caso di impedimento, può farsi **rappresentare** in Assemblea da un altro Associato, con delega scritta.

Non sono consentite più di due deleghe per ciascun Associato e non sono comunque consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione degli Associati dovrà avvenire mediante comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo e-mail, o tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando sono **presenti tutti gli Associati**, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (**Assemblea totalitaria**).

Articolo 12 (deliberazioni)

L'Assemblea degli Associati è **presieduta** dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'Associato presente più anziano di età.

La presenza in Assemblea può essere garantita anche tramite video conferenza.

Il Presidente dell'Assemblea nomina se necessario tre scrutatori.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea.

Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al Segretario.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione - che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima - l'Assemblea ordinaria o straordinaria sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare modifiche allo Statuto, occorre la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

b) Consiglio Direttivo

Articolo 13 (composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri, scelti fra gli Associati ed eletti dall'Assemblea degli stessi, e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I componenti durano in carica **tre anni** e possono essere rieletti. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno, entro quindici giorni, a sostituirli in via provvisoria con i primi esclusi, quali risultanti dall'ultima votazione. I Consiglieri così nominati resteranno

in carica fino alla prima Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea degli Associati entro trenta giorni, affinché provveda alla sostituzione di quelli mancanti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o di Probiviro.

Articolo 14 (poteri)

Il Consiglio Direttivo è investito dei **più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione**, senza limitazione e nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative, non riservate dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo fissa altresì **l'importo della quota di iscrizione** annuale per gli Associati; per la prima volta tale quota è stata stabilita in sede di costituzione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere per il tramite del Tesoriere il rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso e il rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre al Collegio dei revisori contabili e all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- deferire al Collegio dei Probiviri gli Associati che abbiano tenuto una condotta scorretta.

Articolo 15 (riunioni e deliberazioni)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con almeno sette giorni di anticipo dandone apposita comunicazione ai suoi componenti tramite chiamata telefonica o e-mail o attraverso i canali social all'uopo dedicati (es. whatsapp).

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente o di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale dal Segretario che viene sottoscritto dallo stesso oltre che dal Presidente.

Articolo 16 (Presidente)

Il Presidente è **il legale rappresentante** dell'Associazione.

Egli presiede, oltre che le riunioni del Consiglio Direttivo, anche le riunioni dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente firma, unitamente al Segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio e delle riunioni dell'Assemblea.

Al Presidente possono essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nel caso sorgano circostanze che richiedono provvedimenti urgenti e indifferibili per il conseguimento degli scopi sociali, assume, nel rispetto delle modalità stabilite in un apposito regolamento, le decisioni più consone nell'interesse dell'Associazione.

c) Il Collegio dei revisori contabili

Art. 17 (Composizione e Compiti)

Il Collegio dei revisori contabili, organo facoltativo, laddove e se nominato è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti non Associati.

Il Collegio nel proprio ambito nomina il presidente.

La carica di revisore contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Probiviro.

Il Collegio dei revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Revisore effettivo.

Il Collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario (verifica periodica della cassa, accertamento della regolare tenuta della contabilità e dei documenti contabili) e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sui rendiconti annuali redatti dal Consiglio Direttivo redigendo un'apposita relazione per

l'Assemblea prima che questi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Il Collegio può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza però partecipare al voto.

I suoi membri partecipano alle assemblee e se Associati hanno anche diritto di voto.

Art. 18

(Riunioni e deliberazioni)

La convocazione del Collegio deve avvenire con almeno sette giorni di anticipo dandone apposita comunicazione ai suoi componenti tramite chiamata telefonica o e-mail o attraverso i canali social all'uopo dedicati (es. whatsapp).

Anche se non convocato, il Collegio è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Revisori effettivi.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Le riunioni vengono dirette dal Presidente supportato da un altro Revisore effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il Revisore supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, convoca urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Revisore.

Il Collegio dei Revisori Contabili delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi ivi incluso il Presidente.

d) Collegio dei Probiviri

Art. 19

(Composizione)

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, membri effettivi e due supplenti tra gli Associati in possesso di ineccepibile condotta morale, approfondita conoscenza nel settore militare, politico e giuridico.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di revisore contabile.

I Probiviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Art. 20

Compiti del Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri spetta:

- osservare e far osservare le regole deontologiche da parte di tutti gli Associati, il rispetto dello statuto e delle delibere degli Organi Sociali;
- dirimere le controversie insorte all'interno dell'Associazione decidendo sul ricorso presentato da parte degli Associati entro trenta giorni dal ricevimento: il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decidere sulla espulsione degli Associati che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze come elencate all'art. 7.
- Applicare eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli Associati deferiti dal Consiglio Direttivo. L'individuazione delle sanzioni e le modalità del procedimento disciplinare saranno oggetto di specifico regolamento.

Art. 21

(Riunioni e deliberazioni)

La convocazione del Collegio deve avvenire con almeno sette giorni di anticipo dandone apposita comunicazione ai suoi componenti tramite chiamata telefonica o e-mail o attraverso i canali social all'uopo dedicati (es. whatsapp).

Le riunioni vengono dirette dal Presidente incaricato supportato da un altro Proboviro effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice-Presidente.

Tutti i membri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.

Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Proboviro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il Proboviro supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei probiviri, convoca

urgentemente l'Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Proboviro.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi ivi incluso il Presidente.

e) Segretario

Art. 22

(compiti del segretario)

Il Segretario designato dal Consiglio Direttivo:

- redige e conserva i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo,
- dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- attende alla corrispondenza;
- è il responsabile del registro degli Associati e provvede al suo aggiornamento;
- disbriga le pratiche burocratiche;
- collabora con il Presidente nella progettazione di tutta l'attività della Associazione.
- è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

f) Tesoriere

Art. 23

(compiti del Tesoriere)

Il Tesoriere:

cura l'amministrazione dell'associazione;

è incaricato della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo;

accerta il regolare pagamento da parte degli Associati delle quote associative annuali;

è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite;

redigere il rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso e il rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'Assemblea.

La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Art 24
(Regolamenti)

Per meglio definire il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi potranno essere adottati appositi regolamenti.

TITOLO QUARTO
PATRIMONIO

Articolo 25
(composizione)

Il patrimonio è costituito da

- a) beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione e segnatamente, tra gli altri, i beni donati dai soci o da altri soggetti pubblici o privati ed inseriti nel Museo della Quarantesima Batteria;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- c) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- d) quote associative;
- e) proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- f) erogazioni di enti o privati, donazioni e lasciti;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Articolo 26
(divieto di distribuzione di utili o riserve)

E' fatto assoluto divieto di distribuzione - anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 27
(esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero - qualora particolari esigenze lo richiedano - entro 180 (centoottanta) giorni dalla stessa.

Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti.

TITOLO QUINTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28
(Collegio dei Revisori Contabili Provvisorio
Collegio dei Probiviri Provvisorio)

Fino allo svolgimento della prima Assemblea degli Associati successiva all'approvazione delle modifiche statutarie che introducono tra gli organi sociali il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori Contabili i loro membri saranno designati dal Consiglio Direttivo in carica nel rispetto dei criteri indicati nel presente Statuto. I membri provvisori decadranno automaticamente dalla carica con l'elezione dei suoi componenti da parte dell'Assemblea degli Associati.

Questi Collegi saranno investiti - compatibilmente alla loro provvisorietà - di tutti i poteri e le funzioni che il presente Statuto gli riconosce.

Articolo 29

(scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria dal precedente articolo 12, comma ultimo.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati fra i non Associati. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In particolare i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico di enti pubblici saranno devoluti all'ONAOMCE (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito).

Articolo 30

(non commercialità)

Si riassumono le disposizioni previste per le associazioni non commerciali dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e contenute nel presente Statuto:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,

escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita Associativa e prevedendo per gli Associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, Associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo Associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 31 (rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di associazioni.